



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

Regione Autonoma della Sardegna  
Dir.Gen.Corpo Forestale e Vigilanza Ambient.

Prot. Uscita del 05/05/2020

Prot. nr. 0028929

Classifica I.4.4  
06-02-00

Sassari, 05/05/2020



- > Al Responsabile del Settore della Vigilanza
- > Alle Stazioni e BLON – Loro sedi
- > Al Responsabile del NIPAF
- > Alla Sala Operativa – Sede
- > Al Responsabile dell'URP - Sede

**Oggetto: Ordinanza regionale n. 20/2020 – Attività pesca sportiva**

L'Ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Giunta Regionale, norma ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID\_19.

Fra queste, con la presente, si vuole, soffermarsi a chiarire alcuni aspetti connessi alla disciplina della pesca sportiva, in considerazione di alcuni dubbi manifestati da diversi Colleghi.

L' Art. 20 della predetta Ordinanza cita testualmente:” *In armonia con le attività già autorizzate con riferimento al codice ATECO 2007 “03.11.00” e “03.12.00”, è consentito nell'intero territorio regionale l'esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto*”. I codici summenzionati si riferiscono rispettivamente a: “pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi” e “pesca in acque dolci e servizi connessi”.

La lettura dell'articolo non si presta ad alcuna interpretazione: la pesca sportiva in acque marine e/o lagunari e quella in acque dolci, è ammessa nel rispetto degli obblighi esplicitamente richiamati.

I dubbi manifestati da alcuni Colleghi, nascono da un'interpretazione dell'ultima parte del disposto dell'articolo 26 della medesima Ordinanza. Cita testualmente tale articolo:”...*Con riferimento agli*





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

*stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché svolti all'interno dell'area di concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro. Nelle more dell'adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente sospeso – fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla presente ordinanza – l'accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia.*

Tali Colleghi interpretano il "divieto di accesso al pubblico nelle spiagge" come inammissibilità assoluta di esercizio della pesca sportiva in tali luoghi. Tale interpretazione è però una erronea ricognizione della fattispecie, in quanto il disposto dell'articolo in questione è indubbio che sia riferito agli *stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime (che si ricorda sono autorizzate e perfettamente delimitate e contraddistinte), nelle quali, in attesa di specifiche linee guida e protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili, vige il divieto di accesso. **Vengono fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla stessa ordinanza e, fra queste, la pesca come sopra descritta.***

Ad ulteriore chiarimento della fattispecie in questione sovviene la Determinazione n. 663 del 03/04/2020 del Direttore Generale dell'Assessorato Enti Locali e Finanze - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO – che all'Art. 3, lettera "s" cita testualmente che: "*sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato (periodo 1° Aprile – 31 Ottobre):" pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto".*

Allo scopo si precisa che le zone a mare destinate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere e coste a picco sul mare.

Nel merito, però, c'è da precisare che la pesca sportiva è da intendersi autorizzata secondo le limitazioni adottate dalle competenti Capitanerie di Porto. Infatti, le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico ricreative sulle spiagge e nelle zone a mare ad esse prospicienti, tutela e sicurezza dei bagnanti e degli utenti del mare in genere, compresa la pesca sportiva-ricreativa, pongono in capo a tali Istituzioni la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza






REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

per la balneazione dei fruitori delle spiagge.

Tanto si precisa affinché nelle attività di controllo venga puntualmente e correttamente rispettato il disposto dell'Ordinanza richiamata in oggetto, adeguatamente sorretta dalla disciplina dell'attività della pesca sportiva disciplinata dalle competenti, locali, e vigenti ordinanze delle Capitanerie di Porto. .



Il direttore del Servizio  
Dott. Giancarlo Muntoni

